REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL "BREVETTO DI MUTA"

Art. 1 – Il "Brevetto di Muta" è il certificato rilasciato dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) all'insieme di cani da seguita, che abbiano ottenuto il parere favorevole di una Giuria, espresso sulla prescritta scheda di valutazione durante una prova di lavoro appositamente organizzata. La Giuria è *composta da un Esperto-giudice di prova di lavoro per le razze da seguita.*

Art. 2 – L'E.N.C.I. rilascia il "Brevetto di Muta" su domanda degli interessati, i quali devono allegare alla domanda stessa la scheda di valutazione rilasciata dalla Giuria. Il "Brevetto di Muta" ha validità di cinque anni. Gli intestatari del Brevetto possono essere anche due.

Art. 3 – La muta può essere composta da un minimo di quattro cani fino ad un massimo di otto ed i singoli componenti devono risultare iscritti *all'anagrafe canina regionale* e portare ben leggibile un codice di identificazione (tatuaggio o microchip), che dovrà essere riportato sia sulla scheda di valutazione che sul Brevetto. Durante l'esercizio venatorio, nella muta i cui componenti sono elencati nel Brevetto può essere inserito, a titolo di rimonta, un numero di cani non superiore alla metà dei componenti titolari presenti sul terreno di caccia, fermo restando il numero massimo di otto.

Art. 4 – E' compito della Giuria, oltre ad un'esatta valutazione dei soggetti secondo quanto richiesto dalla scheda, altresì di stabilire inizialmente il percorso della prova e di apportare, durante la prova stessa, compatibilmente con l'azione svolta dai cani, quelle variazioni di percorso atte ad accertarne la maneggevolezza. Il recupero a fine prova di tutti i componenti della muta deve avvenire entro dieci minuti.
Su selvatico in piedi, il recupero si può pretendere solo su un fallo che duri da almeno dieci minuti, sempre che nel frattempo i cani non si siano divisi o siano passati ad altre passate o tracce.

Art. 5 – Poiché le Regioni, per la regolamentazione dell'uso delle mute, possono servirsi del presente Regolamento, si precisa che è vietato durante l'esercizio venatorio unire due o più mute o dividere in due una muta e

servirsene contemporaneamente. L'inosservanza di quanto sopra comporta, da parte degli organi di sorveglianza, il ritiro, per tutto il periodo della sua validità, del brevetto, che potrà essere rinnovato solo alla scadenza.

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

DISCIPLINA E MANEGGEVOLEZZA: la Giuria deve accertarsi che tutti i soggetti della muta siano in mano al conduttore e rispondano prontamente ai suoi richiami. La mancanza di questi requisiti in un soggetto, nonché il mancato recupero in tempo utile, comporta la sua squalifica. I conduttori possono essere due e sono i soli che possono intervenire durante la prova, pena la squalifica della muta.

COESIONE: l'indice di coesione è dato dalla pari prestanza fisica, dal collegamento e dallo spirito di muta. In questo contesto va tenuta presente la collaborazione, cioè lo svolgimento di un lavoro attivo ed utile ai fini della cacciata. La mancanza di questo requisito in un soggetto comporta la sua squalifica.

CARATTERI DI RAZZA: fermo restando che l'E.N.C.I. attraverso la S.I.P.S. può sottoscrivere un "Brevetto di Muta" a cani non iscritti ai Libri Genealogici solo al fine di una possibile individuazione ed eventuale recupero di soggetti considerati importanti per il rinsanguamento di una razza da seguita già riconosciuta oppure da inserire nell'elenco del libro aperto per il riconoscimento di una nuova razza, per caratteri di razza si intendono quelli elencati negli standards morfologici e di lavoro ufficiali di riferimento.

OMOGENEITA' DI TIPO E DI LAVORO: sono due voci di facile interpretazione e non necessitano di un particolare commento.